

Comune di CASTELMOLA

Prov. di MESSINA

Regolamento

**Regolamento
per l'applicazione
del canone
patrimoniale di
concessione,
autorizzazione
o esposizione
pubblicitaria**



INDICE

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - <i>Oggetto del regolamento</i>	4
Art. 2 - <i>Concessioni e autorizzazioni</i>	4
Art. 3 - <i>Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni</i>	5
Art. 4 - <i>Istanze per l'occupazione di suolo pubblico o per i messaggi pubblicitari</i>	5
Art. 5 - <i>Tipologie di impianti pubblicitari</i>	7
Art. 6 - <i>Termine per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>	10
Art. 7 - <i>Istruttoria</i>	10
Art. 8 - <i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	11
Art. 9 - <i>Contenuto ed efficacia del provvedimento</i>	11
Art. 10 - <i>Principali obblighi del concessionario</i>	12
Art. 11 - <i>Revoca e modifica. Rinuncia</i>	12
Art. 12 - <i>Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</i>	13
Art. 13 - <i>Altre cause di decadenza</i>	13
Art. 14 - <i>Occupazioni ed esposizioni abusive - Rimozione</i>	14
Art. 15 - <i>Subentro</i>	14
Art. 16 - <i>Rinnovo</i>	15
Art. 17 - <i>Dichiarazioni per particolari fattispecie</i>	15

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONE

Art. 18 - <i>Oggetto del canone</i>	16
Art. 19 - <i>Ambito di applicazione del canone</i>	16
Art. 20 - <i>Soggetto passivo</i>	17
Art. 21 - <i>Soggetto attivo</i>	17
Art. 22 - <i>Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone</i>	18
Art. 23 - <i>Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie</i>	18
Art. 24 - <i>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i>	18
Art. 25 - <i>Determinazione delle tariffe annuali</i>	18
Art. 26 - <i>Determinazione delle tariffe giornaliere</i>	19
Art. 27 - <i>Determinazione del canone</i>	19
Art. 28 - <i>Riduzioni e maggiorazioni</i>	20
Art. 29 - <i>Esenzioni</i>	21
Art. 30 - <i>Ulteriori esenzioni</i>	22
Art. 31 - <i>Termini per il versamento del canone</i>	23
Art. 32 - <i>Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi</i>	24
Art. 33 - <i>Maggiorazioni ed indennità</i>	25
Art. 34 - <i>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i>	25
Art. 35 - <i>Rateazioni</i>	26
Art. 36 - <i>Rimborsi</i>	26

PARTE TERZA

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 37 - <i>Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	26
Art. 38 - <i>Passi carrabili e accessi a raso</i>	26
Art. 39 - <i>Occupazione con impianti di distribuzione carburante</i>	27
Art. 40 - <i>Occupazioni dello spettacolo viaggiante</i>	27
Art. 41 - <i>Esposizione merci fuori negozio</i>	28

Art. 42 - <i>Occupazione con elementi di arredo</i>	28
Art. 43 - <i>Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio</i>	29
Art. 44 - <i>Occupazioni per traslochi</i>	29
Art. 45 - <i>Attività edile</i>	29
Art. 46 - <i>Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"</i>	29
Art. 47 - <i>Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati</i>	30
Art. 48 - <i>Frecce direzionali - Pre-insegne</i>	30
Art. 49 - <i>Locandine</i>	30
Art. 50 - <i>Striscioni e gonfaloni</i>	30
Art. 51 - <i>Mercati e fiere</i>	30

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Ipotesi di soppressione del servizio

Art.52 - <i>Soppressione servizio delle pubbliche affissioni</i>	30
Art.53 - <i>Comunicazioni istituzionali</i>	31
Art.54 - <i>Comunicazioni prive di rilevanza economica</i>	31
Art.55 - <i>Determinazioni del canone per le affissioni gratuite</i>	31
Art.56 - <i>Esenzioni del canone pubbliche affissioni</i>	31
Art.57 - <i>Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni</i>	32

PARTE QUINTA

NORME FINALI

Art. 58 - <i>Contenzioso</i>	32
Art. 59 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	32
Art. 60 - <i>Entrata in vigore</i>	32
Art. 61 - <i>Norme transitorie</i>	32

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI.....	33
--	----

ALLEGATO B -CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	33
--	----

ALLEGATO C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	33
---	----

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836)

PARTE PRIMA
**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e disciplina i procedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di CASTELMOLA, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.

1. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.

3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, sono disciplinate dal Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera n. 6 del 26 luglio 2014.

Art. 3

Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'Area Tecnica anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. L'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, è svolta dall'Area Tecnica .

3. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Per ciascun procedimento è pubblicato sul sito del Comune l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

Art. 4

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico o per i messaggi pubblicitari

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della **concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;

- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. La domanda di autorizzazione **all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria**, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o allo sportello dell'Area Tecnica. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
4. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi. del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente.
6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Gli uffici competenti predispongono e distribuiscono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune (o al soggetto che gestisce il canone) prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 5

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) **Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- Insegna a bandiera (solo con supporto proprio ed esclusivamente in area privata);
- Insegna frontale;
- Insegna su tetto, o su pensilina o sulle pareti di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali;
- Impianto di insegne coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio mono o bifacciali, di uguali dimensione ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Le iscrizioni che identificano un'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

b) **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che

pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Si definisce cartello il manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate.

All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti a manifestazioni, spettacoli, feste o sagre. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso. (Regolamento di esecuzione del CdS art. 51 comma 10, DPR n. 495/1992). Di norma, tali cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste.

c) Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

-L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa.

-L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per la promozione di iniziative commerciali.

- L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

- L'esposizione di locandine sulla strada, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle norme impartite dall'art. 23 del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992).

- Striscioni e stendardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica. Stendardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura, avendo cura di non intaccare la corteccia.

- Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi installati al di sopra di marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml. 2,50. E' vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a m. 5,1 in ogni suo punto rispetto al piano della carreggiata (Reg. di esecuzione del CdS. Art. 49 comma 5 – DPR n. 495/1992).

- La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come

insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono impianti di pubblicità o propaganda:

- La “targa di esercizio”, ossia il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installa nella sede di esercizio dell’attività. Deve essere priva di luminosità propria. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze. Le targhe dovranno avere dimensione massima di m 1,50 per 1,50. La loro installazione non è sottoposta a DIA se le indicazioni non sono superiori a cm 30 per 40;

- La “bacheca”, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all’esposizione di messaggi attinenti all’attività commerciale esercitata (menù, tariffe, riproduzioni fotografiche e prezzi di pubblici esercizi e alberghi). La bacheca va ubicata innanzi e/o sulla parete dell’attività commerciale da pubblicizzare e nello spazio ad esse destinate nelle aree di parcheggio se previste.

- La “tenda”, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente anche riportante scritte o loghi pubblicizzanti l’attività. Le scritte devono riprodurre solo l’attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell’attività.

- Gli “impianti fissi per le affissioni”, cioè destinati all’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti.

- Gli “impianti di insegne o targhe coordinate”, ossia quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.

- La “vetrofania”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

- “Pubblicità nei cantieri”, si intende l’installazione, all’interno dell’area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzioni. E’ consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a 3 anni.

- “Cavalletto pubblicitario”, cioè la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, menù, tariffe, immagini riguardanti la struttura commerciale, su una o due facciate, relativo ad un’attività commerciale o ad un pubblico esercizio. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve inoltre resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo. Il cavalletto deve essere posto innanzi all’attività.

- I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, né essere dotata di pellicola retroriflettente.

i) Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Al fine di garantire la tutela ed il decoro ambientale, essendo il Comune di Castelmola Ente Locale facente parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, la pre-insegna, da collocarsi all’interno del Centro Urbano, nelle aree meglio identificate nell’allegato al presente Regolamento, dovrà essere realizzata secondo le seguenti modalità:

- manufatto bifacciale e bidimensionale in pietra lavica smaltata con fondo bianco e scritta rossa con l'indicazione del nome dell'attività, il logo, i simboli della categoria commerciale e la freccia direzionale, da collocare su pannello in ferro battuto.

Le pre-insegne devono avere forma rettangolare, avere una dimensione massima di 20x50 cm e non possono essere luminose, né per luce propria né per luce indiretta.

l) Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

m) Si definisce manifesto l'elemento bidimensionale, prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture appositamente a ciò destinate, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 6

Termine per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

6. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Art. 8

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia prevista dalla legge.

Art. 9

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

f) l'importo dovuto del canone.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

6. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire l'atto di autorizzazione e ad esibirlo a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dell'atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 11

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione,

qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

4. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

5. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

6. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

7. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 12

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. L'ufficio/ area tecnica comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 13

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso improprio del suolo pubblico e l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- d) vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 15 giorni dalla data del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- g) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'articolo 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 14

Occupazioni ed esposizioni abusive - Rimozione

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Sono abusive le esposizioni di messaggi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse.

3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

4. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

5. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 15

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'occupazione è considerata abusiva.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Art. 16

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Art. 17

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il **31 marzo**, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, sono previsti la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 18

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Il canone sostituisce:

- a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (*o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*);
- b. l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (*o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari*);
- c. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 19

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:

- a. alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- b. alle occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- c. alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod. civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;
- d. alla diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, ove realizzata attraverso impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione: i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 21

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Castelmola.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'Area Tecnica a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006. Il recupero delle somme non pagate previa iscrizione al ruolo o altre forme di recupero coattivo dopo l'accertamento dell'Area Tecnica è effettuato dall'Area Finanziaria/tributi.

3. L'Ente può affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n.296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione l'ufficio comunale competente in materia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Art. 22

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Castelmola alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 1094 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Art. 23

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Art. 24

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su **03 categorie** tariffarie costituisce l'allegato "A" e B) del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 25

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge n.160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del 50 per cento rispetto alla 1^a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge n.160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa di € 3,00 .
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è di € 2,40 (ridotta del 20% rispetto alla 1^a).
- c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è di € 1,50 (ridotta del 50% rispetto alla 1^a).

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono: ***deliberati dalla Giunta Comunale***.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 27

Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in

base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte che eccede i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte che eccede 1 1000 mq

Art. 28

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe:

- a) Per le occupazioni e diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le occupazioni e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Qualora la diffusione pubblicitaria abbia una superficie inferiore a 5 mq, è prevista una riduzione del 50%;
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 30%;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- g) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 10%;
- h) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 10%;
- i) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 30%;
- j) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili, è prevista una riduzione del 30% se la occupazione è superiore a 15 giorni;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50% se la occupazione è superiore a 15 giorni ;
- l) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'50%;
- m) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50% se la occupazione è superiore a 15 giorni;
- n) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione / aumento del 30%;
- o) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50% se la occupazione è superiore a 15 giorni;
- p) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'50%;
- q) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%.
- r) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una maggiorazione del 50%;
- s) Per le tutte le altre occupazioni temporanee non previste nel presente regolamento di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del **10%**;
- b) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del **10%**.

Art. 29

Esenzioni

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833, dell'articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

Art. 30

Ulteriori esenzioni Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833, riportate nel precedente articolo, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- b. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- c. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- d. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- e. i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Art. 31

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato ***entro il 31 gennaio di ogni anno***.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, ***entro il 31 marzo di ogni anno***. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.

8. Qualora:

- a. l'importo del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee superiori Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 04 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
- b. l'importo del canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti superiori Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 34 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

Art. 32

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n.296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **umentata del 50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge n.689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n.160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n.689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 33

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge n.160 del 27 dicembre 2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 34

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge n.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge n.689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n.689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 35

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di C.C. n. 5 del 25.02.2016.

Art. 36

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €**12,00**.

PARTE TERZA

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 37

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il **31 marzo di ciascun anno**.

Art. 38

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 39

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 40

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 41

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 42

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 43

Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 44

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 45

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all'allegato B, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione

4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 46

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "Camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Art. 47

Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 48

Frecce direzionali - Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 49

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Art. 50

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 51

Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio su aree Pubbliche con Delibera di C.C. n° 6 del 26/07/2014.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 52

Soppressione servizio Pubbliche Affissioni

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Castelmola il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. È in ogni caso garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Art. 53

Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.

2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Art. 54

Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. L'affissione dei manifesti è effettuata da parte degli interessati, previo pagamento dovuto.

Art. 55

Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto un canone a favore del Comune.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella:

ipotesi a) del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento;

ipotesi b) determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 56

Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 57

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

PARTE QUINTA NORME FINALI

Art. 58

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 59

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 60

Entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 61

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2018, nonché la delibera di G. M. n. 61 del 30.09.2020 di approvazione tariffe, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 07.10.1994, è stato aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 05.02.2004, nonché la delibera di G.M. n.86 del 26.05.2008 che determinava le tariffe, maggiorandole del 20%. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge n.160/2019.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 03 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata di €. 3,00.
4. Alle strade od aree appartenenti alla 2^ categoria viene applicata la tariffa di €. 2,40.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria viene applicata in €. 1,50 ridotta in misura del 50% rispetto alla 1a.

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 03 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^.

Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie¹

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

¹ Le tariffe vanno definite dall'Ente in base alla propria dimensione e considerando il principio dell'invarianza del gettito.

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	Tariffa ex art. 1 comma 826 legge 160/2019 : 30 euro
2° categoria	Riduzione del 20%
3° categoria	Riduzione del 50%

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€. 3,00
2° categoria	€. 2,40
3° categoria	€. 1,50

2. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI: *SOPPRESSO*.

3. Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	€. 1,00
2° categoria	€. 1,00
3° categoria	€. 1,00

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.